

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art 33;

VISTI i DD.RR. n. 3005 del 02.08.2006 e n. 3701 del 18.10.2006 con i quali è stato, rispettivamente, istituito ed attivato il *Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per l'Ambiente, l'Agro-alimentare e dei Nuovi Materiali (CERMANU)* e, con il citato D.R. n. 3005/2006, è stato emanato il relativo Regolamento di funzionamento;

VISTO il D.R. n. 297 del 05.02.2014 con il quale il suddetto Centro è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 53 del sopra citato vigente Statuto di Ateneo;

VISTO lo *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*, emanato con D.R. n. 3278 del 02.10.2017;

VISTO il Decreto del Direttore del Centro di cui trattasi n. 14 del 25.03.2019, trasmesso con Nota prot. n. 30429 del 25.03.2019, con il quale il *CERMANU* ha avanzato una proposta di modifica del sopra citato Regolamento di funzionamento del Centro con la approvazione di un nuovo testo regolamentare, rivisitato nel rispetto del suddetto *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*;

VISTA la Delibera n. 83 del 27.06.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo modificato/integrato del *Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per l'Ambiente, l'Agro-alimentare e dei Nuovi Materiali (CERMANU)* con gli emendamenti al comma 2 dell'art. 2 proposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

VISTA la Delibera n. 22 del 27.06.2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo modificato/integrato del Regolamento di organizzazione e funzionamento del suddetto Centro con gli emendamenti al comma 2 dell'art. 2 proposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

DECRETA

Il *Regolamento per il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per l'Ambiente, l'Agro-alimentare e dei Nuovi Materiali (CERMANU)*, emanato con D.R. n. 3005 del 02.08.2006, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce quello emanato con il D.R. n. 3005/2006, sopra citato.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

AdP



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Centro Interdipartimentale di Ricerca CERMANU

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (NMR)
PER L'AMBIENTE, L'AGRO-ALIMENTARE ED I NUOVI MATERIALI
(CERMANU)**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla risonanza magnetica nucleare (NMR) per l'ambiente, l'agro-alimentare ed i nuovi materiali (CERMANU) di seguito denominato Centro.
2. Partecipano alla costituzione del Centro i Dipartimenti di:
Agraria; Biologia; Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale; Medicina veterinaria e Produzioni Animali; Scienze Biomediche Avanzate.

**Articolo 2
(Finalità e attività)**

1. Il Centro ha le seguenti finalità:
promuove, sviluppa e realizza ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico aventi per oggetto lo studio delle componenti molecolari dei sistemi complessi nei vari comparti ambientali (suolo, acqua e aria), nelle matrici agro-alimentari (prodotti primari e derivati), nei materiali biologici e nei nuovi materiali inorgano-, organo- e bio-compositi. In particolare, si intende favorire il sinergismo e l'integrazione scientifici tra le specifiche competenze nei campi sopra descritti in relazione all'uso delle moderne tecnologie analitiche avanzate, ed in special modo della spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare. Il CERMANU avrà l'obiettivo di sviluppare e potenziare la ricerca traslazionale anche attraverso la collaborazione con i centri di ricerca nazionali (CNR, ENEA, CRA) ed i Centri Regionali di Competenza (CRdC) affini alle tematiche del CERMANU (Produzioni Agroalimentari, Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale, Applicazioni Tecnologiche-Industriali di Biomolecole e Biosistemi). Il Centro inoltre promuove, sviluppa e realizza ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico nei campi relativi ai settori scientifico disciplinari funzionali ai progetti culturali propri dei Dipartimenti che partecipano alla costituzione del Centro, di cui al D.R. n. 258 del 3 febbraio 2014 e che hanno deliberato la propria partecipazione allo stesso.

2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività a supporto e in accordo con analoghe attività svolte dai Dipartimenti associati al Centro:

- Ricerca scientifica nei campi specificati al comma 1.
- Supporto alla ricerca industriale, al trasferimento tecnologico, alla diffusione dell'innovazione, nonché al *liaison office*;
- Trasferimento di conoscenza attraverso lo svolgimento di attività di alta formazione professionalizzante continua e ricorrente nell'ambito di progetti e convenzioni con enti pubblici e privati nonché con aziende;
- Collaborazioni con organismi e istituzioni internazionali, realizzazione di progetti di ricerca internazionali, sviluppo di reti internazionali per la ricerca e l'alta formazione, realizzazione di accordi e convenzioni con Istituzioni accademiche e culturali di alta qualità di altri Paesi;
- Assistenza tecnica, supporto tecnico scientifico, affiancamento consulenziale a Soggetti Pubblici e Privati nei campi di cui al comma 1.

Articolo 3

(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti un'attività di ricerca continuativa inerente alla specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Articolo 4

(Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili a cui è attribuita la responsabilità della istruttoria di ciascun atto di propria competenza.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

Articolo 5

(Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Consiglio di Gestione
 - b) Il Direttore
 - c) La Giunta

Articolo 6

(Composizione del Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
 - 1.1). I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
 - 1.2). I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.
 - 1.3). I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, assegnato al Centro, eletti tra il personale in servizio, pari al 10% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori.
 - 1.4). Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
 - 1.5). Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

Articolo 7 **(Compiti del Consiglio di Gestione)**

1. Sono compiti del Consiglio:
 - a) Definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro.
 - b) determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro.
 - c) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore.
 - d) approvare la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget.
 - e) al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
 - f) avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
 - g) autorizzare la stipula di contratti, convenzioni e di ogni altro atto negoziale, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - h) deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
 - i) deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti;
 - j) autorizzare le spese previste nel budget economico, degli investimenti e di cassa, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - k) collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
 - l) deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
 - m) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge e dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - n) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

Articolo 8 **(Riunioni del Consiglio)**

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire

almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.

4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio, sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Articolo 9 **(Il Direttore)**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.

2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vice-Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.
4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita poteri di indirizzo e di vigilanza sulle attività del Centro ed adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In particolare, il Direttore:
 - propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
 - predispose, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato delle attività che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;

- predispone la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
- gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
- promuove le attività del Centro;
- vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

Articolo 10 **(La Giunta)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio; può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato.
2. La Giunta può assolvere a compiti di programmazione, qualificazione e sviluppo delle attività del Centro ed inoltre può svolgere attività di studio, indagine e proposta nei campi di interesse del Centro.
3. La Giunta, è composta dal Direttore, dal Responsabile dei processi contabili in qualità di Segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti, dal Vice Direttore con voto consultivo se non compreso fra i componenti eletti e da un numero di sei componenti eletti dal Consiglio di Gestione fra i professori di ruolo e fra i ricercatori facenti parte dello stesso in modo da garantire la rappresentanza paritaria fra professori e ricercatori nonché la rappresentanza di genere.

Articolo 11 **(Sede, spazi e attrezzature)**

1. Il Centro ha sede presso il Palazzo Mascabruno, Via Università n. 100, Portici (NA)
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.